



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TREVISO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CHIARELLI	PIERLUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAMPION	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELOTTO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 274/2019
depositato il 22/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BK02734 IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BK02734 IRAP 2014
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10 31100 TREVISO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIA TOMMASO SALSA 35/E 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 275/2019
depositato il 22/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BK02738 IRPEF-ADD.REG.
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BK02738 IRPEF-ADD.COM.
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X02BK02738 IRPEF-ALTRO
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10 31100 TREVISO

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 274/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/11/2019 ore 15:00

N°

394/03/2019

PRONUNCIATA IL:

18/11/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

16/12/2019

Il Segretario

Dr. Salvatore Cannizzaro
atlon



(segue)

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIA TOMMASO SALSA 35/E 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 299/2019
depositato il 30/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BK02739 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BK02739 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BK02739 IRPEF-ALTRO 2014

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI N. 10 31100 TREVISO

~~risposta del ricorrente:~~

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO
VIA TOMMASO SALSA 35/E 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 274/2019 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/11/2019 ore 15:00

La S.a.s. _____; ed i soci _____ (socio accomandatario con la quota dell'80% del capitale sociale) e _____, socia accomandante con la quota del 20% del capitale sociale) impugnano gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, per le rispettive imposte, con i quali vengono disconosciuti alla società i costi sostenuti, per l'anno 2014, relativi a carburanti e lubrificanti, premi assicurativi, spese di manutenzione, tassa di possesso ed ammortamento di una delle due autovetture intestate alla società e spese per alberghi e ristoranti. Eccepiscono la mancata sottoscrizione degli avvisi da parte del soggetto legittimato, l'errata interpretazione della norma, l'illegittimità delle sanzioni irrogate. Concludono, per le rispettive competenze, chiedendo la dichiarazione di illegittimità e conseguente annullamento degli avvisi ricevuti, in subordine il riconoscimento della inerenza dei costi con rideterminazione delle sanzioni.

Spese rifeuse.

Resiste l'Ufficio deducendo la mancata impugnazione quanto alle spese per alberghi e ristoranti. Per il resto ribadisce la legittimità della sottoscrizione da parte funzionario autorizzato e l'infondatezza degli assunti avversari. Spese rifeuse.

Il Collegio osserva.

Gli avvisi di accertamento risultano sottoscritti dal Dott.

appartenente all'Area Terza, giusta delega di firma nominativa risultante dalla documentazione dimessa dall'Ufficio e non contestata. L'Area Terza corrisponde all'ex Carriera Direttiva a cui fa riferimento l'art. 42 DPR 600/73,

h

come riconosciuto dalla Corte Suprema¹. Il disconoscimento dei costi per alberghi e ristoranti non è stato oggetto dei ricorsi per cui la ripresa è definitiva. L'Ufficio ha inoltre ripreso i costi dell'auto Ford Kuga targata poiché la società è titolare di altra auto per cui non viene riconosciuta al socio accomandatario la possibilità di usufruirne. I ricorrenti assumono che l'art. 164 TUIR non vieta tale possibilità poiché prevede la limitazione solo per gli esercenti arti e professioni. Espongono che nell'ambito dell'attività sociale (intermediazione di componenti oleodinamici) con più mandati, la zona esclusiva assegnata alla società era l'intero Triveneto. Il mandato prevedeva la necessaria presenza del venditore presso i clienti onde esporre le caratteristiche dei prodotti offerti in vendita per cui le trasferte giornaliere comportavano la percorrenza di oltre 250 km ogni giorno, per un totale nell'anno di € 83.098 km. L'utilizzo di due auto (Ford Mondeo station wagon e Ford Kuga) era giustificato dal fatto da una parte che quest'ultima auto, a trazione integrale, veniva utilizzata nel periodo invernale (per la sicurezza di guida), mentre l'altra negli altri mesi e per il trasporto di materiali e del campionario. Aggiungono che l'uso di due auto consentiva di non forare il chilometraggio dell'auto a noleggio con costo contrattuale legato alla percorrenza. Quanto infine alle sanzioni la di esse illegittimità deriva dalla infondatezza della ripresa. Gli assunti dei ricorrenti non sono condivisibili. Innanzitutto occorre osservare che la contestata non inerente dei costi comporta l'onere probatorio per il contribuente di dare prova contraria², oltre che della di essi effettiva esistenza³. Nel caso l'attività di agente risulta svolta in via esclusiva dal socio accomandatario, marito della Sig.ra

¹ si veda Cass. 22800 – 22810/15

² si veda Cass. Civ. Sez. V 5249/14

³ si veda Cass. 1951/15

(socio accomandante), la quale svolge attività di coltivazione agricola. La società non ha né collaboratori né dipendenti. Entrambi i soci non risultano intestatari di altri veicoli. La Sig.ra _____ risulta aver stipulato il contratto assicurativo di una delle due auto e quanto ai chilometri giornalieri risulterebbero dal conteggio dell'Ufficio (non contestato), pari a 301 km per giorno lavorativo. Né sussistono prove di uso frazionato delle auto per oggettive, dimostrate esigenze, al di là di generiche motivazioni. Si aggiunga che una sola delle auto risulta montare il telepass. Gli assunti dei ricorrenti appaiono quindi infondati. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in

DISPOSITIVO

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 500,00 (cinquecento euro), omni
comprendivi.

Il Relatore:



Il Presidente:

